



Industrie CBI S.p.A.

Socio Unico

Via Della Taccona, 77
20900 Monza (MB) - Italy
Tel. +39 (039) 73941
Fax +39 (039) 737125
info@industriecbi.it
www.cbifans.com

Condizioni generali di vendita

(Rif.: 01/2016)

1. Disposizioni Generali

1.1. Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutte le nostre forniture ed a tutti i nostri servizi.

Il cliente accetta espressamente tutti i termini e le condizioni riportate nel seguente documento, che sarà allegato a tutte le offerte e costituirà parte integrante dell'offerta stessa e dell'eventuale contratto (di seguito denominato anche "conferma d'ordine").

Ogni deroga alle presenti condizioni generali di vendita sarà ritenuta valida solo se approvata preventivamente in forma scritta.

Nel caso intervenissero accordi verbali derogativi a quanto previsto nel presente documento, al fine di avere valore vincolante tra le Parti, dovranno essere espressamente ratificati in forma scritta.

1.2. Il cliente si impegna a rispettare pienamente tutte le leggi e le normative applicabili nazionali, degli Stati Uniti, delle Nazioni Unite in materia di sanzioni internazionali, embargo e controllo delle esportazioni ed a non esportare o riesportare direttamente o indirettamente prodotti, dati tecnici o informazioni ricevute da Industrie CBI S.p.A. in qualunque Paese di destinazione finale, individuo o entità in violazione di tali leggi o normative.

Il cliente si impegnerà a non esportare, riesportare, smistare o trasferire il/i prodotto/i, la tecnologia e le informazioni ad essi associate (I) in qualsiasi Paese o nazione straniera a cui l'Italia, l'Europa, gli Stati Uniti o le Nazioni Unite hanno applicato un embargo, (II) a chiunque sia incluso in qualsiasi lista governativa di soggetti o entità specialmente designata quale oggetto di restrizione (III) a chiunque sia coinvolto nella produzione e/o la proliferazione di armi, armi di distruzione di massa o altre applicazioni militari in violazione delle leggi o delle normative applicabili nazionali, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti e delle Nazioni Unite, (IV) ovvero senza le necessarie autorizzazioni, anche nel caso di prodotti e tecnologie a "Duplice uso".

In particolare, il Cliente in nessun caso impegnerà Industrie CBI S.p.A. in alcun tipo di transazione commerciale o finanziaria (come ad esempio: la negoziazione l'accettazione di un ordine, l'esecuzione o l'implementazione di un contratto o di un accordo

precedente, in corso, o nuovo avente per oggetto la fornitura di beni o l'erogazione di servizi, l'emissione di fatture, la realizzazione o il ricevimento di pagamenti etc..) che coinvolga direttamente o indirettamente i Paesi o le Parti soggette a sanzione di seguito riportati: Cuba, Iran, Myanmar, Crimea, Korea del Nord, Syria, Sudan. I Paesi soggetti a sanzione potrebbero subire variazioni nel corso dell'esecuzione. I beni inoltre non potranno essere venduti, esportati, trasportati, trasferiti a nessun individuo o entità soggette a restrizioni internazionali figuranti nei regolamenti e nelle delibere Europee, degli Stati Uniti e delle Nazioni Unite.

1.3. Le immagini, i pesi, le misure e le descrizioni riportate nei nostri cataloghi e brochure commerciali hanno carattere indicativo e non vincolante. E' da considerarsi contrattualmente vincolante unicamente la documentazione tecnica eventualmente allegata alla conferma d'ordine.

2. Prezzi

2.1. A titolo di corrispettivo per i prodotti ed i servizi di cui alle offerte, il cliente si impegna a pagare ad Industrie CBI S.p.A. i prezzi indicati nella conferma d'ordine.

2.2. I prezzi si intendono al netto di IVA, di qualsiasi altro onere fiscale, e si intendono pattuiti con la clausola franco magazzino del venditore anche nel caso di vendita con spedizione. I prezzi si riferiscono alla fornitura come descritta nella conferma d'ordine. In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, causata da avvenimenti straordinari ed imprevedibili (quali esemplificamente, ma non limitatamente, la modifica radicale dei tassi di cambio, l'innalzamento del costo delle materie prime oltre il 10% o altre cause che aggravano oltremodo i costi di produzione rispetto alla situazione in essere al momento della sottoscrizione del contratto) le Parti, su richiesta scritta di Industrie CBI, si impegnano sin d'ora a rinegoziare il prezzo della fornitura. In caso di mancato nuovo accordo tra le Parti entro 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento da parte del cliente della suddetta richiesta da parte nostra, è facoltà di Industrie CBI S.p.A. richiedere la risoluzione del contratto.

Industrie CBI S.p.A.

Socio Unico

Via Della Taccona, 77
20900 Monza (MB) - Italy
Tel. +39 (039) 73941
Fax +39 (039) 737125
info@industriecbi.it
www.cbifans.com

3. Pagamenti

- 3.1. I pagamenti delle nostre fatture dovranno essere effettuati entro i termini e nelle modalità riportate nel contratto.
- 3.2. Il ritardo nel pagamento delle fatture, anche se parziale, comporterà l'applicazione degli interessi di mora (ex. D. Lgs. 231/2002) e successive modifiche ed integrazioni.
- 3.3. Salvo quanto previsto nell'art. 3.2, nel caso in cui il cliente sia in ritardo con i pagamenti relativi a precedenti consegne, Industrie CBI S.p.A si riserva la facoltà di interrompere le forniture fino al completo saldo del credito maturato.
- 3.4. I dipendenti, gli agenti ed i procuratori di Industrie CBI S.p.A non sono autorizzati a ricevere pagamenti, salvo autorizzazione espressa.

4. Termini di consegne

- 4.1. I termini di consegna hanno natura indicativa. Qualora Industrie CBI S.p.A preveda di non essere in grado di consegnare i prodotti alla data pattuita per la consegna, avviserà tempestivamente il cliente per iscritto, indicando, ove possibile, la data di consegna prevista.
- 4.2. Salvo il caso di dolo o colpa grave imputabile ad Industrie CBI S.p.A è, di norma, escluso qualsiasi risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna della fornitura.
I prodotti oggetto di fornitura si intendono consegnati presso la sede di Industrie CBI S.p.A in Via della Taccona 77 a Monza (MB), o presso gli stabilimenti di Cambiagio (MB) o Gissi (CH) a seconda del luogo concordato nel contratto (così come previsto all'art. 5.4).
- 4.3. Nel caso in cui venisse concordato un indennizzo finalizzato al risarcimento del danno per ritardo nella consegna dei prodotti oggetto di fornitura, tale indennizzo non potrà eccedere lo 0,5% a settimana fino ad un massimo del 5% del valore dei prodotti oggetto di ritardo. Tale indennizzo, è assorbente e sostitutivo di qualsiasi rimedio previsto dalla legge.
- 4.4. In caso in cui il ritardo nel ritiro dei prodotti oggetto del contratto di fornitura sia dovuto a cause imputabili al cliente, Industrie CBI S.p.A ha facoltà di detenere i prodotti a rischio ed a spese del cliente stesso.

5. Passaggio di proprietà e dei rischi

- 5.1. Il passaggio di proprietà avverrà sempre e solo a seguito dell'integrale pagamento del corrispettivo riportato nel contratto, oltre ad eventuali interessi, tasse o rimborsi dovuti dal cliente ad Industrie CBI S.p.A inerenti l'oggetto del contratto. La riserva di proprietà di Industrie CBI S.p.A sino al

totale pagamento dei prodotti oggetto di fornitura si estende, per i suddetti prodotti, anche ai terzi ed al prezzo di tali vendite, entro i limiti massimi previsti dalla legge del paese in cui si trovano i prodotti, che regola la presente clausola. Il cliente si impegna ad informare gli eventuali terzi che entrassero in possesso dei prodotti della suddetta riserva di proprietà in favore di Industrie CBI S.p.A.

- 5.2. Dopo la consegna, e fino al momento del passaggio di proprietà da Industrie CBI S.p.A al cliente, quest'ultimo è tenuto ad assicurare i prodotti oggetto della fornitura contro furto, incendio, allagamento o simili, a proprie spese, e fornirne opportuna prova a richiesta di Industrie CBI S.p.A.
- 5.3. Dopo la consegna, e fino al momento del passaggio di proprietà, il cliente si impegna altresì a conservare i prodotti con l'opportuna diligenza ed a sostenere a sue spese gli interventi di manutenzione che dovessero rendersi necessari per l'ottimale conservazione.
- 5.4. Industrie CBI S.p.A prevede come modalità di consegna dei prodotti, l'Ex Works Incoterms 2010 franco nostro stabilimento sito in Via della Taccona 77 a Monza (MB), o franco stabilimento di Cambiagio (MB) o Gissi (CH) a seconda del luogo concordato e riportato nel contratto. In caso di modalità di resa diversa dall'EXW Incoterms 2010, il passaggio dei rischi per danni o perdite occorse ai prodotti oggetto del contratto viene trasferito da Industrie CBI S.p.A al cliente al momento della consegna dei prodotti al vettore o ad altro soggetto incaricato di effettuare il trasporto e la consegna o in base a quanto previsto dagli Incoterms 2010 riportati nel contratto.

6. Garanzie

- 6.1. Il periodo di garanzia per i prodotti oggetto della fornitura sarà di 24 mesi, ridotti a 18 mesi in caso di Motori elettrici, servocomandi elettro-pneumatici e strumentazione.
Le variazioni al periodo di garanzia suddetto dovranno essere approvate da Industrie CBI S.p.A in forma scritta.
- 6.2. Tutte le garanzie decorreranno dalla data di consegna dei prodotti oggetto di fornitura al vettore.
- 6.3. Le garanzie fornite da Industrie CBI S.p.A coprono: i difetti di fabbricazione, i difetti inerenti al materiale, i difetti costruttivi o prodotti non conformi agli standard tecnici riportati nelle specifiche contrattuali; sono esclusi dalla garanzia i difetti risultanti da usura, erosione, torsione, corrosione, abrasione e congelamento.
- 6.4. Oltre a quanto riportato nel suddetto articolo 6.3, la garanzia non copre danni, difetti o inefficienze dovute ad erronei interventi da parte del cliente, imballi non adeguati realizzati dal cliente, installazioni e montaggi erronei avvenuti a cura



Industrie CBI S.p.A.

Socio Unico

Via Della Taccona, 77
20900 Monza (MB) - Italy
Tel. +39 (039) 73941
Fax +39 (039) 737125
info@industriecbi.it
www.cbifans.com

del cliente, erronee operazioni di manutenzione compiute dal cliente, riparazioni ed interventi realizzati da personale estraneo ad Industrie CBI S.p.A senza preventiva autorizzazione scritta dalla nostra società. L'intervento di personale non autorizzato comporta l'automatica decadenza della garanzia sul prodotto o sull'impianto.

6.5. Nel caso in cui venissero riscontrate anomalie relative allo stato dell'imballo, quantità o caratteristiche esteriori del prodotto (vizi apparenti) essi dovranno essere notificati ad Industrie CBI S.p.A mediante lettera raccomandata RR, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data di ricevimento dei prodotti.

Nel caso in cui venisse riscontrato un difetto o un'anomalia funzionale non individuabile mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti), questi dovranno essere prontamente notificati ad Industrie CBI S.p.A mediante lettera raccomandata RR, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data di scoperta del difetto e comunque non oltre un anno dalla consegna. La lettera RR dovrà contenere i riferimenti della conferma d'ordine, il tipo di prodotto e l'esatta natura del difetto, guasto o anomalia.

Eventuali reclami e/o contestazioni non attribuiscono alcun diritto di sospendere o ritardare i pagamenti di prodotti oggetto della fornitura contestata o di altre forniture.

6.6. Il cliente si impegna a fornire ad Industrie CBI S.p.A un termine congruo per realizzare l'intervento in garanzia. Tale termine non potrà essere inferiore a 5 giorni lavorativi.

6.7. Gli interventi in garanzia non includono i servizi di smontaggio e/o rimontaggio del prodotto, i costi di trasporto, le spese di trasferta, i costi di vitto ed alloggio del personale specializzato di Industrie CBI S.p.A laddove richiesto dal cliente/committente (restano a carico di Industrie CBI S.p.A i costi di manodopera del personale specializzato autorizzato). Il cliente o committente inoltre si impegna a permettere il libero accesso e la libera circolazione in sito del personale specializzato di Industrie CBI S.p.A o da quest'ultima autorizzato.

6.8. Durante gli interventi in garanzia Industrie CBI S.p.A si riserva la facoltà di procedere, a sua discrezione, alla riparazione o alla sostituzione del prodotto.

I suddetti rimedi sono gli unici offerti da Industrie CBI S.p.A e sono da ritenersi assorbenti e sostitutivi di qualsiasi responsabilità per vizi e/o di qualsiasi altra responsabilità contrattuale o extracontrattuale collegata alla vendita dei prodotti.

Nel caso in cui, a seguito intervento in garanzia, Industrie CBI S.p.A dovesse riscontrare che la notifica del vizio era ingiustificata e, conseguentemente, non sussistevano i presupposti per la richiesta di intervento in garanzia,

verranno imputati al cliente tutti i costi sostenuti per l'intervento dalla nostra Società.

6.9. Nel caso in cui, nonostante gli interventi in garanzia, Industrie CBI S.p.A non riuscisse a risolvere i vizi del prodotto (riconosciuti di gravità tale da renderlo inidoneo all'uso a cui era destinato), il cliente avrà la facoltà di richiedere esclusivamente la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo di acquisto.

6.10 La garanzia è limitata al prodotto fornito da Industrie CBI S.p.A, conseguentemente la nostra società non può essere ritenuta responsabile per il corretto funzionamento dell'eventuale impianto all'interno del quale verrà incorporato il nostro prodotto (a meno che il mancato funzionamento - o il malfunzionamento - dell'impianto sia causa diretta del vizio del prodotto fornito da Industrie CBI S.p.A, nel qual caso la responsabilità di Industrie CBI S.p.A sarà limitata alla riparazione o sostituzione del prodotto fornito).

6.11 Alla scadenza del periodo di garanzia, Industrie CBI S.p.A non sarà più responsabile del prodotto in termini di obbligatorietà d'intervento, né in relazione a qualsivoglia altra pretesa o richiesta del cliente.

6.12 Gli interventi in garanzia non comportano la sospensione o la proroga del periodo di garanzia riportato nell'articolo 6.1

6.13 Le garanzie decadono automaticamente in caso di inosservanza dei termini di pagamento contrattuale.

6.14 Per quanto non espressamente indicato negli articoli sopra riportati, si rimanda alle nostre "Condizioni di Garanzia". In caso di contraddizione tra quanto riportato nelle "Condizioni di Garanzia" ed il presente documento "Condizioni generali di vendita", prevarrà quanto previsto in quest'ultimo documento.

7. Limitazione della responsabilità e liquidazione dei danni

7.1. La responsabilità totale in aggregato per danni diretti, non potrà in nessun caso eccedere il 100% del valore del contratto.

La liquidazione dei danni dovrà ritenersi il solo ed unico rimedio offerto da Industrie CBI S.p.A ai suoi clienti e dovrà ritenersi assorbente e sostitutivo di qualsiasi altro rimedio contrattuale o extracontrattuale previsto dalla legge.

Le parti espressamente concordano che non saranno refusi né reciprocamente né verso terze parti danni indiretti e consequenziali di qualsiasi genere e natura, inclusi ulteriori e maggiori costi.



Industrie CBI S.p.A.

Socio Unico

Via Della Taccona, 77
20900 Monza (MB) - Italy
Tel. +39 (039) 73941
Fax +39 (039) 737125
info@industriecbi.it
www.cbifans.com

8. Documentazione

- 8.1. Tutti i prodotti sono corredati di specifiche tecniche e documentazione standard.
- 8.2. Laddove il cliente necessitasse di ulteriore documentazione, la stessa dovrà essere espressamente richiesta in fase di offerta e riportata nella conferma d'ordine.
Sarà facoltà di Industrie CBI S.p.A confermare la richiesta di integrazione della documentazione, verificandone la fattibilità.

9. Diritti di proprietà intellettuale

- 9.1. Tutti i documenti consegnati da Industrie CBI S.p.A al cliente (o al fornitore del cliente) dovranno sempre rimanere di sola proprietà di Industrie CBI S.p.A, anche laddove il cliente abbia contribuito ai costi per la loro realizzazione o abbia fornito qualsivoglia materiale, contenuto, dato o informazione necessario alla loro preparazione.
- 9.2. In nessun caso le disposizioni od i precetti riportati negli accordi tra le Parti dovranno essere interpretati come trasferimento o concessione di qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale (inclusi esemplificamente, ma non limitatamente, il copyright, il marchio, il brevetto, il know-how).
- 9.3. L'intera documentazione fornita potrà essere utilizzata esclusivamente dal cliente (o dal Responsabile in sito) per la costruzione, il funzionamento o la manutenzione dell'impianto (ad eccezione dei ricambi).
- 9.4. L'intera documentazione non potrà essere riprodotta, trasmessa o comunicata a Terzi se non previo consenso scritto fornito da Industrie CBI S.p.A.

10. Spedizione

- 10.1 In assenza di appositi accordi tra le Parti, la modalità prevista da Industrie CBI S.p.A per la spedizione dei prodotti è l'Ex Works Incoterms 2010 (così come previsto all'art. 5.4).
- 10.2 Salvo diverso accordo tra le parti, Industrie CBI S.p.A si riserva la facoltà di scegliere e realizzare l'imballo ritenuto più consono al trasporto dei prodotti.

11. Modifiche

- 11.1 Il contratto riporterà, per ogni prodotto oggetto di fornitura, la tipologia, la marca, il modello, le caratteristiche tecniche, la quantità, il prezzo di ogni prodotto, le condizioni di pagamento e la data ed il luogo di consegna.

11.2 Qualsiasi variazione al contratto relativa ai prodotti (in termini quantitativi o prestazionali), all'imballo, alla spedizione, al luogo o alla data di consegna etc. dovrà essere preventivamente sottoposta alla nostra Società ed autorizzata in forma scritta.

11.3 Qualsiasi variazione o modifica richiesta dal cliente rispetto ai prodotti originariamente previsti nel contratto e ritenuta realizzabile dalla nostra Società, comporterà la revisione dei tempi di consegna.

11.4 Tutti i costi relativi e conseguenti alle modifiche richieste dal cliente, verranno sottoposti ed addebitati esclusivamente a quest'ultimo

12. Cause di forza maggiore

- 12.1 Costituiscono forza maggiore gli eventi straordinari e indipendenti dalla volontà delle Parti, che non possono essere da queste previsti, pur con la dovuta diligenza, e che impediscono alle Parti di adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto. Rientrano tra le cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le inondazioni, i terremoti, le guerre etc.
- 12.2 In caso di insorgenza di una causa di forza maggiore, la Parte dovrà darne immediata comunicazione alla Controparte (comunque entro 5 giorni dall'insorgere dalla causa di forza maggiore).
- 12.3 Trascorsi 60 giorni dalla comunicazione di cui sopra (punto 12.2) le Parti potranno rinegoziare le disposizioni e, in caso di mancato accordo congiunto entro i successivi 30 giorni, ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere dal Contratto previa comunicazione scritta all'altra parte.
- 12.4 In caso di scioglimento del contratto di fornitura, ogni Parte avrà diritto a conservare ciò che ha ottenuto in virtù dell'esecuzione della conferma d'ordine prima dello scioglimento, sempre che ci sia stata relativa controprestazione proporzionata al valore della prima prestazione.

13. Cessione

- 13.1 Il cliente non potrà mai cedere il contratto stipulato con Industrie CBI S.p.A (neanche parzialmente) senza previa autorizzazione scritta della nostra società.
Nel caso in cui venga concessa la cessione del contratto, il cessionario sarà vincolato ai termini ed alle condizioni riportate nel presente documento.



Industrie CBI S.p.A.

Socio Unico

Via Della Taccona, 77
20900 Monza (MB) - Italy
Tel. +39 (039) 73941
Fax +39 (039) 737125
info@industriecbi.it
www.cbifans.com

14. Legge applicabile

14.1 Tutti i contratti stipulati da Industrie CBI S.p.A, anche se conclusi con cittadini o aziende estere o per forniture da consegnare all'estero, saranno disciplinati ed interpretati ai sensi della Legge Italiana, salvo quanto previsto all'art.5.1

15. Foro competente

15.1 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere, il Foro competente sarà quello di Milano rimanendo esclusa, per il cliente, la possibilità di adire qualsiasi altro Foro. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito, Industrie CBI S.p.A si riserva la facoltà di istruire la controversia davanti al giudice competente presso la sede del cliente. L'intero procedimento dovrà essere condotto in lingua italiana.

Il cliente, sottoscrivendo per accettazione il presente documento, dichiara di conoscere e di accettare le Condizioni Generali di Vendita di industrie CBI S.p.A.

Firma del Cliente



Industrie CBI S.p.A.

Socio Unico

Via Della Taccona, 77
20900 Monza (MB) - Italy
Tel. +39 (039) 73941
Fax +39 (039) 737125
info@industriecbi.it
www.cbifans.com

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il cliente dichiara di approvare specificamente per iscritto le seguenti clausole contenute nelle Condizioni generali di vendita:

- Clausola 1: Disposizioni Generali
- Clausola 2: Prezzi
- Clausola 3: Pagamenti
- Clausola 4: Termini di consegna
- Clausola 5: Passaggio di proprietà e rischi
- Clausola 6: Garanzie
- Clausola 7: Limitazione di responsabilità e liquidazione dei danni
- Clausola 9: Diritti di proprietà intellettuale
- Clausola 11: Modifiche
- Clausola 13: Cessione
- Clausola 14: Legge applicabile
- Clausola 15: Foro competente

Firma del Cliente